



# Provincia di Como

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

n. 52 del 16/11/2017

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017.**

L'anno 2017 il giorno sedici del mese di novembre alle ore 17:00, nella sede della Provincia di Como, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dal Regolamento del Consiglio, sono stati convocati in adunanza i componenti del Consiglio Provinciale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 10 Consiglieri:

BARUFFINI MIRKO	Presente	FASOLA TOMMASO	Presente
COTTA FERRUCCIO	Presente	DAVIDE	
GIOLA DOMIZIANA	Assente	PARRAVICINI	Presente
POZZI MARIO	Assente	EDOARDO	
RUSCONI GIOVANNI	Presente	CRIPPA ALBERTO	Presente
SASSI MARIA GRAZIA	Presente	BONGIASCA	Presente
VANOSI GIOVANNI	Presente	FIRENZO	
GALLI ELEONORA	Presente	LIVIO MARIA RITA	Assente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE PETROCELLI ANTONELLA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede BONGIASCA FIORENZO nella sua qualità di Vice Presidente

## **OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017**

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Rilevato che lo schema di bilancio approvato con deliberazione del presidente n. 68 del 10/10/2017 evidenzia quanto segue:

Lo scenario in cui si inserisce la manovra finanziaria provinciale per il 2017 è caratterizzato da assoluta straordinarietà, in piena continuità con quanto sviluppato ormai da un triennio. In primo luogo, l'art.18, del D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito nella Legge 21 giugno 2017, n.96, ha confermato, per il terzo anno consecutivo, la facoltà per le province di approvare il bilancio di previsione con valenza temporale solo annuale. Questo dato costituisce l'indicatore prioritario del riconoscimento da parte del legislatore della condizione di straordinarietà e transitorietà in cui continua a trovarsi il comparto provinciale, in attesa delle azioni da intraprendere per condurre a nuova definizione il processo di riforma istituzionale del livello di governo locale intermedio, avviato e sospeso dall'esito negativo del referendum costituzionale. Infatti, la reiterazione della deroga al principio cardine della pluriennalità della programmazione finanziaria attesta, in certo qual modo, la sospensione per le province dell'applicazione dei principi contabili ordinari, che contengono una valorizzazione della valenza pluriennale della programmazione. La legge 96/2017 – in completa acquisizione del dato di disequilibrio della finanza provinciale prodotto, in estrema sintesi, dal combinato effetto delle pesanti manovre di finanza pubblica e dalla progressiva obsolescenza del sistema di finanziamento fiscale dell'ente intermedio – prevede inoltre la proroga dell'efficacia delle disposizioni che consentono, per il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente, l'applicazione dell'avanzo libero e di quello destinato agli investimenti, ed ancora, la possibilità che le regioni operino – sempre al fine di garantire l'equilibrio corrente – lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle province e confluiti nell'avanzo di amministrazione 2016 vincolato. Lo svincolo deve essere preceduto da un'apposita intesa, in sede di Conferenza Unificata, ed i trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive all'anno 2015 del bilancio delle regioni.

La legge 96/2017, in termini di sintesi, replica integralmente l'impianto finanziario eccezionale già tracciato per l'anno 2016 e, come detto, finalizzato a sostenere l'equilibrio economico delle province.

A tal proposito, mette conto richiamare ancora, come già fatto nell'ultimo biennio, la puntuale analisi operata dalla Corte dei Conti con l'apposito Referto su "Il riordino delle Province – Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari" (deliberazione Sezione Autonomie n.17/SEZAUT/2015/FRG, in data 30 aprile 2015), ove veniva annotato che "dalle risultanze delle verifiche sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, svolte dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per gli esercizi pregressi, emergono profili critici sintomatici di un graduale, e pressoché diffuso, deterioramento della finanza provinciale, suscettibili di incidere negativamente sulla tenuta degli equilibri di bilancio". Si faceva presente, infatti, che nel percorso tracciato dalla l. n. 56/2014 si inseriva, in modo non del tutto coerente, la legge n. 190/2014 – come modificata dal d.l. n. 192/2014 (c.d. "mille proroghe"), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 – che ha mantenuto fermi tagli ed oneri a carico delle Province, pur nella invarianza, almeno temporanea, delle necessità finanziarie per le medesime, conseguente alla parziale attuazione della l. n. 56/2014.

La stessa Corte dei Conti sottolineava quindi un difetto di sincronia delle fasi del processo di riforma istituzionale. La Corte dei Conti infatti opportunamente aggiungeva, in termini conclusivi che *"... appaiono indispensabili, quindi, un riallineamento ed un costante coordinamento tra le fasi procedurali di trasferimento delle funzioni e delle risorse - come*

*dettagliatamente disciplinate dalla l. n. 56/2014 - e la produzione degli effetti finanziari che ad esse si correlano, al fine di garantire una corretta attuazione della riforma degli enti di area vasta ed il rispetto dei criteri di sana gestione finanziaria, nonché la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni dei medesimi enti”.*

Questi contenuti di inadeguatezza del percorso di riforma, posti in evidenza dalla Corte dei Conti, assumono significato ancora più decisivo nel momento in cui la riforma costituzionale non è stata realizzata e le severe misure di ridimensionamento finanziario delle province debbono inevitabilmente essere sottoposte ad attenta rimediazione.

Va d’altro lato rilevato, che il Legislatore – per l'appunto nella piena consapevolezza della incongrua situazione finanziaria e strutturale in cui versano ancora le province – ha disposto interventi di parziale correzione ad una rotta altrimenti destinata verso il dissesto, mediante l’assegnazione di contributi finalizzati al sostegno, in primo luogo dell’equilibrio economico delle province e quindi al finanziamento delle principali funzioni fondamentali assegnate dalla Legge 56/2014, quali quelle in materia di viabilità ed edilizia scolastica.

Fonte	oggetto	importo
Decreto Min.Interno e Finanze 14.7.2017	Sostegno funzioni fondamentali	2.645.877,15
Decreto Min.Interno 28.9.2016	Compensazione minori introiti IPT	234.501,00
Art.1, comma 754, Legge 208/15	Manutenzione strade e scuole	3.233.849,85
Art.15-quinquies, Legge 123/17	Sostegno funzioni fondamentali	677.882,00
Art.1, comma 439, Legge 232/16	Riequilibrio parte corrente	9.787.222,82

Dato atto dello scenario normativo di riferimento, si riportano, di seguito, i principali aspetti caratterizzanti la situazione finanziaria dell’ente, che – mette conto ribadirlo – sono sostanzialmente analoghi a quelli registrati nel precedente biennio e quindi dall’avvio della più severa manovra di spending review, disposta dalla Legge 23 dicembre 2014, n.190.

Come noto, la manovra si inseriva in un tessuto già di forte contrazione delle spese correnti e poneva a carico del comparto provinciale un impegno contributivo di 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017.

Come riportato nella precedente tabella, la ricaduta del prelievo del terzo miliardo e del conseguente suo consolidamento a partire dal 2017, è stata in sostanza azzerata dal contributo assegnato ad ogni provincia a partire dal medesimo anno, ai sensi dell’art.1, comma 439, della Legge 232/16.

Tuttavia, ciò non risulta sufficiente per consentire il raggiungimento del pareggio di parte corrente.

Per lo scopo è quindi necessario applicare integralmente le quote di avanzo libero, per €2.910.950,17 e di avanzo destinato, per €95.285,81, come accertati con la rendicontazione 2016, per complessivi €3.006.235,98.

L’applicazione dell’avanzo di amministrazione si impone ancorchè siano state attuate azioni rigorose, specialmente nell’ultimo triennio, orientate al massimo contenimento delle spese correnti.

E’ di tutta evidenza, infatti, che la variabile che incide con impatto ineluttabile è rappresentata dagli effetti delle manovre di finanza pubblica che, a cominciare dall’anno 2010 con impatti sostenibili, si sono viepiù aggravati fino a sfociare nella citata Legge 190/14, con esiti non più sostenibili.

Questi sono infatti i "tagli" che nel bilancio 2017 vengono registrati, in termini di importi da trasferire all'Erario per partecipare agli obiettivi di finanza pubblica.

Legge 135/12 riduzione FSR	12.190.025,49
Legge 89/14 I spending review	4.497.172,68
Legge 56/14 riduzione minori costi politica	227.208,28
Legge 190/14 II spending review	19.512.802,98
Rateizzazione debito ante 2003 (rata annuale)	399.119,67
TOTALE	36.826.329,10

In virtù, come già rilevato, della "sterilizzazione" del conclusivo effetto della Legge 190/14, l'impegno dell'Ente si viene a stabilizzare (nell'anno 2016 il corrispondente importo a debito verso l'Erario era di €36.857.187,91), ma ciò non consente - in relazione al volume delle entrate correnti tributarie ed extratributarie - il suo riassorbimento mediante interventi di revisione qualitativa e quantitativa delle spese.

L'altro fattore ad incidenza negativa è la riduzione dei finanziamenti stanziati dalla Regione Lombardia a sostegno delle funzioni delegate. Anche questo elemento si inquadra nelle discrasie ravvisate nel processo di riforma istituzionale, tenuto conto che la Regione Lombardia ha approvato, in data 30 giugno 2015, la LR 79/2015 con cui ha ricondotto a sé in maniera diretta solo le funzioni di agricoltura, caccia e pesca e, nel contempo, ha definito in riduzione le risorse a favore del comparto provinciale, passando dai 214 milioni assegnati nel 2014 ai 194 milioni per il 2015, con un decremento del 9,86%. Questa impostazione finanziaria è stata ribadita per l'anno 2016, con una integrazione che ha comportato, in forza della DGR X/5540, del 2.8.2016, una assegnazione complessiva per la Provincia di Como, a finanziamento dei costi di funzionamento delle funzioni delegate confermate, pari a €1.660.000,00.

Per il corrente anno non risulta ancora adottata una corrispondente DGR che formalmente assegni il finanziamento alla singole province lombarde.

Tenuto peraltro conto di quanto disposto dall'art.39 della Legge 96/2017, che implicitamente recepisce l'orientamento della Corte Costituzionale che afferma che l'esercizio delle funzioni delegate deve essere finanziariamente posto a carico dell'ente delegante, si contabilizza anche per l'anno 2017 l'importo predetto, fermo restando che in ogni caso l'espletamento della funzione verrà contenuto entro i limiti dell'assegnazione stessa.

Va tuttavia ancora rilevato che il finanziamento di che trattasi non contempla gli oneri connessi all'attività di assistenza agli studenti con disabilità sensoriale, sostenuti dalla Provincia per l'anno scolastico 2016/2017. L'Ente ha infatti sostenuto le relative spese per il primo semestre senza attualmente alcun formale riconoscimento finanziario da parte regionale. La Regione Lombardia ha quindi riportato alla propria diretta competenza tale funzione a far tempo dall'anno scolastico 2017/2018.

Occorre comunque rilevare che - a differenza di quanto operato nello scorso esercizio - l'equilibrio di parte corrente viene perseguito senza avvalersi dell'applicazione dell'ulteriore misura straordinaria rappresentata dall'applicazione dei trasferimenti regionali confluiti nell'avanzo di amministrazione 2016, nella quota vincolata (lo scorso anno applicato per €1.300.000,00); tale opzione rimane quindi potenzialmente utilizzabile - previo accordo con la Regione - per affrontare eventuali variabili che dovessero sopravvenire prima del termine dell'esercizio.

Va annotato infine che agisce sfavorevolmente sugli equilibri economici la sostanziale obsolescenza del sistema di finanziamento tributario delle province, correlato, ormai quasi esclusivamente, al mercato dei veicoli; caratterizzato da un andamento recessivo coerente con il complessivo abbassamento del livello dei consumi in contesto congiunturale.

Stante il quadro descritto, va rammentato che per recuperare margini di ulteriore economicità, l'ente ha quindi replicato per il terzo anno l'adesione all'operazione avviata dalla Cassa Depositi e Prestiti nel 2015 e che ha determinato un prolungamento trentennale dei piani di ammortamento; i mutui già rinegoziati sono stati condotti alla scadenza del 31.12.2045, avvalendosi ancora della facoltà di differimento della data del pagamento degli oneri di rimborso al 2018; con il che si è ridotta la spesa complessiva da sostenere per rimborso di capitale ed interessi nell'anno in corso di €700.144,99, da destinare al riequilibrio economico.

Occorre naturalmente rilevare che non vi sono in nessun modo le condizioni per poter sospingere la valenza della programmazione finanziaria oltre l'esercizio in corso, in quanto – a normativa vigente – il disavanzo di parte corrente si incrementa per l'anno 2018 di €968.403,41 ( per un totale, "ceteris paribus" di €3.974.639,39), ancorchè, per l'anno 2019, si possa stimare una riduzione di €2.058.837,17 (per un totale, "ceteris paribus" di €947.398,81).

Con l'occasione, si rileva altresì che la disciplina finanziaria straordinaria, confermata dalla legge 96/2017, viene ancora implicitamente ad interferire con lo sviluppo del processo di armonizzazione contabile delineato dal decreto legislativo 118/2011, in quanto sospende la fondamentale prospettiva di valenza pluriennale del bilancio armonizzato.

In sostanza, tuttavia, non è solo la prospettiva programmatica pluriennale che viene amputata, ma è purtroppo il sistema complessivo di programmazione ad essere conculcato, in quanto l'efficacia previsionale, in una dimensione finanziaria autorizzatoria, fondata sul principio della competenza potenziata, subisce in pratica un azzeramento, stante che la gestione viene condotta in termini di provvisorietà quasi per l'intero anno.

Questa radicale criticità attesta l'indifferibilità di un intervento di sistema, che ripristini la normale e doverosa capacità programmatica nell'ambito del governo locale di livello intermedio.

Al bilancio annuale, in assenza di specifiche disposizioni in punto, si ritiene comunque occorra allegare, tra i diversi documenti obbligatori di natura esplicativa, anche il programma delle opere pubbliche, ancorchè con efficacia autorizzatoria al solo anno 2017 e quindi riferibile alla componente dell'elenco annuale delle opere. Ancora, viene allegato, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, nel quale, ai sensi dell'art.58, della legge 133/08, sono elencati i beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione.

Con riguardo all'obiettivo finanza pubblica, rappresentato dal pareggio di bilancio, dal corrente anno cessa di avere efficacia la disciplina di cui ai commi da 707 a 729, dell'art.1, della L.208/15.

Le nuove regole vengono riscritte nei commi 463 e seguenti dell'art.1 della Legge 11 dicembre 2016, n.232.

Il pareggio consiste nel conseguimento di un saldo non negativo (e quindi anche pari a zero), calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli) e le spese finali (primi 3 titoli). Fino al 2019, nelle entrate e nelle spese finali è possibile considerare il FPV, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento. Inoltre, non sono da considerare al fine del saldo, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi di accantonamento rischiosi, destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Restano confermati i meccanismi di flessibilità regionale, in base ai quali la regione di riferimento può autorizzare gli enti locali a peggiorare il saldo di competenza per consentire un incremento delle spese di investimento, a condizione che sia comunque garantito il pareggio complessivo a livello regionale, attraverso un miglioramento dei saldi degli altri enti locali e della regione stessa.

Per l'anno 2016, va ricordato, l'art. 1, comma 712 bis, della L.208/15, introdotto dalla legge 7 agosto 2016, n.160, le province sono state autorizzate a conseguire il pareggio solo in sede di

rendiconto e sono pertanto state esentate dall'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrativo della coerenza della programmazione finanziaria con il vincolo di che trattasi.

La medesima disposizione – la cui finalità era evidentemente rappresentata da un alleggerimento procedurale, in relazione alla descritta condizione di straordinarietà finanziaria – non è stata sorprendentemente confermata per l'anno 2017.

Tenuto infatti conto, come più volte sottolineato, che anche il 2017 registra una condizione di completa continuità con il precedente biennio, non può che rilevarsi quanto sarebbe risultata opportuna la riproposizione di tale norma, stante che l'impianto finanziario straordinario è stato replicato.

In assenza di tale deroga, va quindi evidenziato che l'articolo 1, comma 468, della legge di bilancio 2017, prevede che gli enti territoriali, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466, nella fase di previsione, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo.

Tale prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti finanziati con risorse diverse dall'avanzo di amministrazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

La finalità di questo prospetto è quella di evidenziare l'allineamento – in termini ovviamente di poste previsionali – dell'impianto di bilancio preventivo con il risultato del pareggio, da conseguire ovviamente in fase di rendicontazione, in termini non più di stanziamenti previsionali, bensì di accertamenti ed impegni finanziari.

Atteso ciò, si evidenzia che anche l'UPI – preso atto della scelta fatta dal Legislatore per l'anno 2017 – ha elaborato un proprio documento di approfondimento tecnico, inviato ai Responsabili dei Servizi Finanziari, con il quale preliminarmente pone in risalto che – il disposto dell'art. 18 del D.L. 50/2017, che consente l'applicazione, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, dell'avanzo libero, destinato e vincolato – può indurre il sorgere di problematiche in riferimento all'osservanza del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 di cui all'art. 1, comma 466, della legge 232/2016.

A tal proposito, invita i predetti Responsabili ad esprimere parere tecnico favorevole al bilancio di previsione anche nell'ipotesi in cui il prospetto relativo ai macroaggregati rilevanti per il pareggio di bilancio evidenzia un disavanzo, allorchè tale disavanzo sia contenuto nella misura dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione applicato al fine del raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente.

L'indicazione tecnica – ancorchè non sorretta da un esplicito dato normativo – viene formulata tenendo in considerazione la condizione di straordinarietà della programmazione finanziaria delle province; nonché le disposizioni succedutesi in materia di sanzioni conseguenti allo "sforamento" dell'obiettivo per l'anno 2016, che hanno previsto – nella formulazione del Decreto Legge 50/17 – prima l'esenzione dalla sanzione finanziaria della restituzione all'Erario dell'ammontare del disavanzo nei soli limiti eccedenti la quota di avanzo di amministrazione applicato, e quindi, in sede di conversione con la Legge 96/17, la disapplicazione di ogni sanzione per le province che nell'anno 2016 non abbiano comunque conseguito il pareggio di bilancio.

Tanto evidenziato, corre l'obbligo di sottolineare che il prospetto allegato esplicita un risultato di pieno avanzo sulla base delle partite previsionali allocate.

Non si può tuttavia non rilevare che tale condizione – coerente sotto il profilo formale – appalesa elementi di non irrilevante criticità sotto il profilo sostanziale, in quanto la posta che contribuisce in maniera determinante al raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica è rappresentato dall'attesa di realizzazione dei contenuti del programma delle dismissioni immobiliari che, in questa fase avanzata dell'esercizio, risulta di difficile concretezza gestionale. Occorre, per contro rilevare, che il risultato di pareggio è comunque da accertare in fase di consuntivazione gestionale e che, ancorchè in prossimità del termine dell'esercizio, è

comunque possibile modificare le stime previsionali.

Richiamato integralmente e visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario già espresso in sede di presentazione della proposta di schema di bilancio, approvato in data 10/10/2017 con deliberazione numero 68;

Richiamato e visto il parere del Collegio espresso in data 26/10/2017;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 55, della L. 56/2014 ai sensi del quale "su proposta del Presidente della Provincia il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei Sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente ...; Richiamata altresì la deliberazione consiliare n.49, in data 9.11.2017, di adozione della proposta di bilancio 2017;

Visto il parere dell'Assemblea dei Sindaci, espresso il 13.11.2017;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione della programmazione finanziaria per il solo anno 2017;

Il Vice Presidente Bongiasca introduce brevemente il provvedimento. Interviene la Consigliera Sassi esponendo alcune osservazioni.

Non essendoci altri interventi, l'approvazione viene messa ai voti.

Tramite votazione espressa con voto elettronico dichiara il seguente risultato:

<b>Presenti</b>	=	<b>10</b>
<b>Votanti</b>	=	<b>7</b>
<b>Favorevoli</b>	=	<b>7</b>
<b>Astenuti</b>	=	<b>3</b>
<b>Esito: Approvato</b>		
*****		

**FAVOREVOLI :**

BARUFFINI Mirko, BONGIASCA Fiorenzo, COTTA Ferruccio, CRIPPA Alberto, FASOLA Tommaso Davide, GALLI Eleonora, VANOSSI Giovanni

**ASTENUTI :**

PARRAVICINI Edoardo, RUSCONI Giovanni, SASSI Maria Grazia

Dopodiché lo stesso Vice Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità. Tramite votazione espressa con voto elettronico dichiara il seguente risultato :

<b>Presenti</b>	=	<b>10</b>
<b>Votanti</b>	=	<b>7</b>
<b>Favorevoli</b>	=	<b>7</b>
<b>Astenuti</b>	=	<b>3</b>
<b>Esito: Approvato</b>		
*****		

**FAVOREVOLI :**

BARUFFINI Mirko, BONGIASCA Fiorenzo, COTTA Ferruccio, CRIPPA Alberto, FASOLA Tommaso Davide, GALLI Eleonora, VANOSSI Giovanni

**ASTENUTI :**

PARRAVICINI Edoardo, RUSCONI Giovanni, SASSI Maria Grazia

**DELIBERA**

- Di approvare il bilancio di previsione per il solo anno 2017, ai sensi dell'art.1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da documentazione che si allega quale parte integrante e sostanziale;
- Di prendere atto delle risultanze di sintesi del bilancio di previsione 2017 come di seguito rappresentate;

<b>ENTRATE</b>		
Titolo	Descrizione titolo	Previsioni competenza 2017
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	<input type="checkbox"/> 44.220.000,00
2	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/> 15.078.559,17
3	Entrate Extratributarie	<input type="checkbox"/> 5.449.973,81
4	Entrate in conto capitale	<input type="checkbox"/> 23.209.894,22
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	<input type="checkbox"/> 0
6	Accensione prestiti	<input type="checkbox"/> 0
7	Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	<input type="checkbox"/> 0
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	<input type="checkbox"/> 16.756.000,00
<b>Totale titoli</b>		<input type="checkbox"/> <b>104.714.427,20</b>
	Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	<input type="checkbox"/> 21.387.774,31
	Avanzo di amministrazione applicato	<input type="checkbox"/> 8.877.171,43
<b>Totale generale delle entrate</b>		<input type="checkbox"/> <b>134.979.372,94</b>

<b>SPESE</b>		
Titolo	Descrizione titolo	Previsioni competenza 2017
1	Spese correnti	<input type="checkbox"/> 71.871.061,60



2	Spese in conto capitale	<input type="checkbox"/> 30.041.607,56
3	Spese per incremento attività finanziarie	<input type="checkbox"/> 0
4	Rimborso prestiti	<input type="checkbox"/> 16.310.703,78
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	<input type="checkbox"/> 0
6	Uscite per conto terzi e partite di giro	<input type="checkbox"/> 16.756.000,00
<b>Totale generale delle spese</b>		<input type="checkbox"/> <b>134.979.372,94</b>

<b>ENTRATE</b>		
Titolo	Descrizione titolo	Previsioni cassa 2017
	Fondo di cassa 1/1/2017	<input type="checkbox"/> 115.708.424,58
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	<input type="checkbox"/> 44.997.159,02
2	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/> 17.985.175,24
3	Entrate Extratributarie	<input type="checkbox"/> 6.280.776,86
4	Entrate in conto capitale	<input type="checkbox"/> 31.519.661,41
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	<input type="checkbox"/> 0
6	Accensione prestiti	<input type="checkbox"/> 560.666,78
7	Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	<input type="checkbox"/> 0
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	<input type="checkbox"/> 16.804.858,93
<b>Totale generale delle entrate</b>		<input type="checkbox"/> <b>233.856.722,82</b>

<b>SPESE</b>		
Titolo	Descrizione titolo	Previsioni cassa 2017
1	Spese correnti	<input type="checkbox"/> 119.078.120,83

2	Spese in conto capitale	<input type="checkbox"/> 41.797.193,54
3	Spese per incremento attività finanziarie	<input type="checkbox"/> 0
4	Rimborso prestiti	<input type="checkbox"/> 16.310.703,78
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	<input type="checkbox"/> 0
6	Uscite per conto terzi e partite di giro	<input type="checkbox"/> 19.142.007,22
<b>Totale generale delle spese</b>		<input type="checkbox"/> <b>196.328.025,37</b>

- Di approvare gli allegati obbligatori consistenti nella nota integrativa, nel programma delle opere pubbliche, del piano delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari, che pure si allegano quali parti integranti e sostanziali;
  - Di prendere atto dei rilievi e delle osservazioni contenuti nel parere rilasciato dall'Organo di Revisione, evidenziando, in particolare, quanto segue:
    - Al bilancio di previsione risulta allegato il prospetto - di cui all'art.1, comma 468, della Legge 11.12.2017, n.232 - dimostrativo dell'allineamento delle previsioni con l'obiettivo del rispetto del pareggio. Il prospetto dà conto delle poste previsionali allocate nel bilancio stesso, registrando tutte le entrate e tutte le spese rilevanti. In fase di consuntivazione dovrà quindi essere verificato l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo, con riferimento al livello degli accertamenti e degli impegni relativi agli aggregati rilevanti. La circolare in materia, n.17, in data 3.4.2017, della Ragioneria Generale dello Stato precisa, infatti, che il prospetto di che trattasi si riferisce all'azione programmatica dell'Ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare, già in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla coerenza della programmazione finanziaria. In questa prospettiva, l'allegato al bilancio risulta formalmente regolare, in quanto recepisce tutte le poste di bilancio rilevanti. Certamente, la formale regolarità evidenziata presenta criticità se rapportata ai tempi di approvazione della programmazione, che impongono un'efficacia di brevissimo sviluppo. D'altro canto, questa tempistica rimarca l'inadeguatezza procedurale dell'impianto complessivo, in quanto determina la sostanziale impossibilità da parte del Consiglio di adottare misure correttive. La citata circolare prevede infatti altresì che, laddove nel corso della gestione si rilevino evidenze che alterino l'impostazione programmatica adottata, il Consiglio debba porre in essere gli interventi necessari per riallineare la programmazione. L'approvazione del bilancio in fase così avanzata dell'esercizio, di fatto rende inattuabile questa disposizione, rimanendo al Consiglio la sola possibilità di prendere atto degli effetti della gestione in esercizio provvisorio, nonché della necessità - legittimata dalla normativa - di applicare quote di avanzo di amministrazione per il raggiungimento degli equilibri di bilancio.
    - Nelle poste del titolo III dell'entrata, è contabilizzata la risorsa relativa alle sanzioni dal codice della strada nella dimensione quantitativa indicata nella deliberazione presidenziale n.67, in data 10.10.2017, allegata al bilancio di previsione. Gli esiti gestionali della risorsa di che trattasi sono correlati alla definitiva quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. In osservanza di quanto indicato nel principio contabile concernente la contabilità finanziaria, nel bilancio 2017 detto Fondo è stato calcolato sulla base del livello di realizzazione degli incassi dell'ultimo quinquennio, applicando quindi la percentuale del 70%. Come indicato nel richiamato principio, in sede di assestamento generale di bilancio, andrà verificata, in termini complessivi, la congruità del Fondo, prendendo in considerazione il livello di incasso realizzato

nel corso dell'esercizio.

- Lo schema di bilancio è stato definito in assenza di formale assegnazione riguardante le risorse di finanziamento delle funzioni delegate da Regione Lombardia per l'anno 2017 e, tenendo conto dei principi ricavabili dalla legislazione costituzionale ed ordinaria statale, è stata provvisoriamente contabilizzata l'assegnazione formalizzata per l'anno 2016, risultata congrua per la copertura delle spese previste. Se necessario, verranno adottate le opportune misure di integrazione della programmazione con apposita deliberazione di variazione.
- Le previsioni di spesa corrente del bilancio 2017 contemplano il recepimento di quanto indicato nella già richiamata deliberazione presidenziale n.67, in data 10.10.2017, di destinazione dei proventi per violazioni del codice della strada. Nello specifico, l'importo di €1.006.722,48 è destinato al finanziamento del servizio di gestione delle procedure relative all'applicazione delle sanzioni derivanti dal noleggio, installazione e manutenzione di un sistema omologato per la rilevazione della velocità media ed istantanea in posizione fissa.
- Come evidenziato nella nota integrativa, il Servizio Legale ha operato la ricognizione del contenzioso in essere senza riscontrare situazioni di conclamato rischio di soccombenza, tali da determinare accantonamenti finalizzati di risorse di parte corrente.

di dare atto inoltre che:

- non è prevista la gestione di servizi pubblici a domanda individuale;
- la percentuale di incidenza delle spese di personale rispetto alla spesa corrente complessivamente considerata è in diminuzione;
- le previsioni di bilancio 2017 sono coerenti con i seguenti divieti e limiti annui massimi di spesa stabiliti dalla normativa vigente:
  - divieto di attribuire incarichi di studio e consulenze (art.1 c.420 L.190/2014);
  - divieto di effettuare spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (art.1 c.420 L.190/2014) ad eccezione di quelle completamente finanziate da Enti o soggetti esterni, senza spese a carico dell'Ente;
  - le spese per missioni devono essere ridotte del 50% rispetto a quelle del 2009;
  - le spese per la formazione dei lavoratori dipendenti devono essere ridotte del 50% rispetto a quelle del 2009;
  - le spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture non possono essere superiori al 50% di quelle sostenute nel 2011;
  - di dare atto, ai sensi dell'art.46, comma 3, della Legge 133/08, che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato in € 250.000,00;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



# Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICE PRESIDENTE  
BONGIASCA FIORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE  
PETROCELLI ANTONELLA